

DOVERI DI DILIGENZA NEI RAPPORTO
DI BANCA CORRISPONDENTE

*Stefano Bancalà**

No. 34, ottobre 2009

La funzione di Compliance, oramai consolidata anche all'interno degli istituti bancari della piazza finanziaria svizzera, in origine si è designata prevalentemente come una funzione di supporto al management in particolare in relazione a problematiche di lotta al riciclaggio di denaro. Negli anni si è poi assistito ad un graduale ampliamento di compiti e competenze e una sempre maggiore tendenza all'inserimento del Compliance office nel sistema di controllo interno, peraltro dimostrata dall'avvicinamento, anche organico, della funzione all'unità di controllo del rischio.

Questo nuovo indirizzo, riscontrabile anche nel profilo specialistico degli stessi Compliance officer, ha permesso, fra le altre cose, di superare la contrapposizione tra le esigenze di performance e quelle di conformità, fortemente riscontrata agli albori della creazione della funzione all'interno delle banche. Le più recenti analisi di Corporate Governance sono infatti unanime nel considerare che solo attraverso un'accurata gestione dei rischi, ed in particolare dei rischi operativi (in relazione ai quali si posiziona anche la figura del Compliance), si garantisce la sopravvivenza dell'azienda.

Il Centro di Studi Bancari, in linea con i propri principi, desidera contribuire alla creazione di una cultura di Compliance, non solo mediante l'erogazione di corsi di formazione specialistica, ma anche attraverso la promozione di pubblicazioni tematiche che possono interessare la nostra Piazza finanziaria.

I quaderni di ricerca 31, 32, 33 e 34 fanno parte della serie tematica promossa dal Centro di Competenze Compliance e sono stati selezionati tra i lavori di diploma presentati nell'ambito dell'edizione 2008-2009 del corso di Executive Master in Compliance Management.

Il quaderno numero 31 approfondisce l'istituto del Trust proponendo un'analisi di confronto con le regole di natura civilistica in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo nel settore finanziario. Il quaderno prevede una sommaria presentazione dell'istituto, dei suoi soggetti e delle tipologie. Di seguito vengono analizzate le problematiche relative all'identificazione della parte contraente e alla determinazione dell'avente diritto economico, per terminare con una riflessione sulle relazioni a rischio superiore.

Il quaderno numero 32 tratta l'attualissima tematica relativa ai rischi fiscali con particolare riferimento alle pratiche di triangolazione tramite l'utilizzo di società off-shore che ricorrono a schemi di sovra-fatturazioni, fatturazioni di costi fittizi o truffe carousel.

Il quaderno numero 33 si sofferma sulle regole di condotta sul mercato relative al commercio di valori mobiliari e propone - quale applicazione pratica di dette regole- la formulazione di una direttiva interna per un istituto bancario di piccole dimensioni.

Infine il quaderno numero 34 dedica una riflessione ai doveri di diligenza nei rapporti di banca corrispondente, la cui importanza è aumentata negli anni in considerazione di fattori diversi quali l'integrazione fra economie nazionali, il progresso nel campo delle telecomunicazioni e l'espansione su scala mondiale del mercato di capitali. L'attualità del tema è data anche dalla problematica sollevata in questo periodo storico relativa al credito interbancario.

Area di diritto bancario e finanziario

Le idee espresse in questo quaderno sono di natura personale e non riflettono necessariamente le opinioni dei rappresentanti del Centro di Studi Bancari

SOMMARIO

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI	1
1 PARTE 1 – ASPETTI GENERALI E NORMATIVI DI RELAZIONI DI BANCA CORRISPONDENTE	3
1.1 PREMESSA, CONTESTO E SCOPO DEL LAVORO	3
1.2 DEFINIZIONI	5
1.3 PRINCIPI E BASI LEGALI	6
1.3.1 <i>Gafi</i>	6
1.3.2 <i>Patriot Act</i>	9
1.3.3 <i>Le linee guida del Wolfsberg Group</i>	10
1.4 MODIFICA DEL QUADRO REGOLAMENTARE SVIZZERO E NUOVI DOVERI DI DILIGENZA	11
1.5 BANCHE CORRISPONDENTI NEL DISPOSITIVO ANTIRICICLAGGIO SVIZZERO.	15
2 PARTE 2- PROCEDURA PREVISTA IN CASO DI RELAZIONI CON BANCHE CORRISPONENTI	18
2.1 SCOPO E PORTATA DELLA PRESENTE PROCEDURA	18
2.2 PRINCIPI GENERALI	18
2.3 ENTRATA IN RELAZIONE CON LA BANCA CORRISPONDENTE	18
2.4 MANTENIMENTO DELLE RELAZIONI DI BANCA CORRISPONDENTE	20
2.5 CLIENTI IMPOSSIBILI	20
2.6 UTILIZZO DI SOTTOCONTI	20
2.7 FORMALITÀ D'APERTURA	20
2.8 AMMISSIONE DELLA RELAZIONE	20
2.9 CATEGORIA DI RISCHIO	21
2.10 SORVEGLIANZA DELLA RELAZIONE	21
2.11 COMUNICAZIONE ALLE AUTORITÀ E BLOCCO DEGLI AVERI	21
2.12 REGISTRAZIONE E ARCHIVIAZIONE	21
2.13 MOVIMENTI INUSUALI	21
2.14 CONTROLLI	21
ALLEGATI	23

Riferimenti bibliografici

- Bank for International Settlements. Basel Committee on Banking Supervision, Consultative Document: “Due diligence and transparency regarding cover payment messages related to cross border wire transfers”.
- Bank for International Settlements. Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria: “Dovere di diligenza delle banche nell’identificazione della clientela”.
- The Wolfsberg Group: “Principi Wolfsberg anti-riciclaggio di denaro per le relazioni con banche corrispondenti”.
- The Wolfsberg Group: “Domande frequenti (“FAQ”) del Gruppo Wolfsberg sulle relazioni con banche corrispondenti”.
- Financial Action Task Force (FATF): “The 40 recommendations”.
- Financial Action Task Force (FATF):
- Financial Times: “The decade for global banks” di Steven Bernard, Jeremy Lemer, Helen Warrell, Cleve Jones, Peter Thal Larsen and Simon Briscoe pubblicato il 22 marzo 2009.
- FATF-GAFI: Annual report 2004-2005.
- FATF – GAFI: rapport 1990.
- FATF GAFI: Methodology for Assessing compliance with the FATF 40 Recommendations and the FATF 9 Special Recommendations.
- Nuovi meccanismi di riciclaggio, Luc Recordon.
- The implications of the USA PATRIOT ACT on foreign banking institutions, S. Louise Mitchell.
- The role of correspondent banking in money laundering, Carl Levin.
- Financial Crimes Enforcement Network, USA Department of Treasury, fact sheet section 312 of the USA Patriot ACT.
- Guidelines for Counter Money Laundering Policies and Procedures in Correspondent Banking, The New York Clearing House Association L.L.C.
- Messaggio concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria (GAFI).
- Valori, anno 8, numero 57, marzo 2008 – Chi lava più bianco.
- FATF / GAFI- Synthese du 3ème rapport d’évaluation mutuelle sur la Suisse.
- Andrea Batelli - Gli effetti del “Patriot Act” sul sistema bancario italiano.
- P. Bernasconi, Cooperazione fiscale allargata, CdT 18.06.2008.
- FROM A DIFFERENT ANGLE, Kenneth Rijock, Financially Exposed Persons and Due Diligence

1 PARTE 1 – ASPETTI GENERALI E NORMATIVI DI RELAZIONI DI BANCA CORRISPONDENTE

1.1 Premessa, contesto e scopo del lavoro

L'importanza delle relazioni di banca corrispondente, dove una banca (banca mandataria) presta dei servizi per conto di un'altra banca ("banca mandante") è aumentata negli anni in considerazione di fattori come l'integrazione fra economie nazionali, il progresso nel campo delle telecomunicazioni e l'espansione su scala mondiale del mercato di capitali. Le reti di banche corrispondenti rivestono inoltre un'importanza crescente in questo periodo storico per l'economia globalizzata, soprattutto nell'ambito del credito interbancario.

Parlando di contesto bancario globale, è interessante notare che nel 1999 i primi dieci intermediari finanziari mondiali comprendevano 6 banche statunitensi, due inglesi, una svizzera ed una giapponese. Gli Stati Uniti erano il centro di gravità della concentrazione bancaria mondiale, al secondo posto il Regno Unito, seguiti da Giappone, Australia e Hong Kong (fig. 1e 2¹).

Dieci anni dopo i rapporti sono radicalmente mutati, per ragioni essenzialmente attinenti l'evoluzione della struttura del mercato globale e della dimensione altresì globale della crisi economica che sta attraversando il pianeta. La competitività produttiva di realtà economiche emergenti come ad esempio quella cinese da un lato e la catastrofica politica di investimento di numerosi grossi gruppi bancari occidentali dall'altro (gli istituti bancari americani ed inglesi hanno perso grossomodo i due terzi del loro valore), hanno ridimensionato l'assetto bancario mondiale.

Come conseguenza della migrazione di capitali determinata dalle precitate condizioni ed intercorsa in questa decade, nuovi attori hanno scalato la classifica dei più importanti istituti finanziari del mondo tra cui ora troviamo 4 banche cinesi, 3 americane, una giapponese, una spagnola ed una inglese. Il centro di gravità del sistema bancario internazionale sembra essersi quindi spostato ad oriente e nuovi poli bancari, prima inesistenti, hanno fatto la loro comparsa come il Brasile, il Canada, la Russia, l'India e l'Australia



(figura 1 e 2)



Fig 1



Fig. 2



La ridefinizione dell'assetto bancario mondiale e dei rapporti di banca corrispondente, nei quali la banca mandataria agisce come agente o condotto della propria banca mandante eseguendo e/o effettuando pagamenti e altre transazioni per conto di quest'ultima, comporta, per gli intermediari finanziari che intendono offrire i loro servizi agli omologhi domiciliati in questi mercati emergenti, un approccio basato su un'attenta analisi dei rischi, in particolar modo quello legato al paese.

¹ Figure 1 e 2: Financial Times del 22.03.2009 "The decade for global banks".

Il mantenimento di tali rapporti implica per il compliance officer uno sforzo notevole dal punto di vista sia informativo che gestionale prima e durante l'entrata in relazione con questi attori. Infatti, spesso, gli stati protagonisti di accelerazioni negli scambi commerciali e quindi di convergenze di interessi economici e finanziari sono *blacklisted*, in quanto ritenuti ad alto rischio di riciclaggio di denaro e di corruzione, sia da organizzazioni internazionali intergovernative come l'ONU o l'UE o sovranazionali come l'OCSE che da organizzazioni non governative, come la FATF, il Wolfsberg Group o la Banca dei regolamenti internazionali, spesso consultate dalle prime per le loro competenze specifiche

L'aumento delle relazioni interbancarie, dei servizi offerti e della loro complessità e le mutazioni nel loro orientamento geografico, rende dunque necessario per l'intermediario finanziario, dotarsi di efficaci mezzi di controllo e di gestione dei rischi non solo al momento di stabilire una relazione di banca corrispondente e durante il suo corso.

Il lavoro intende proporre una procedura di gestione delle relazioni di banca corrispondente alla luce del rischio superiore che essa implica per l'intermediario finanziario, a seguito delle modifiche intervenute nell'ORD-FINMA.

1.2 Definizioni

Banca

Intesa come intermediario finanziario svizzero che, su richiesta e per conto di un'altra banca, offre determinati servizi di banca corrispondente².

Banca cliente

Banca che richiede servizi di banca corrispondente ad un intermediario finanziario svizzero.

Relazioni di banca corrispondente

Rapporto giuridico gestito su base contrattuale privata atto a regolare lo scambio di servizi tra due istituti bancari e la relativa apertura di un conto di corrispondenza.

Conto corrispondente³

Conto destinato a ricevere depositi / effettuare pagamenti per conto di / da un istituto finanziario estero, o a svolgere altre transazioni finanziarie in relazione con tale istituto.

Soft Law: termine anglosassone che fa riferimento ad una serie di fenomeni di regolazione connotati dalla produzione di norme prive di efficacia vincolante diretta.

Shell Bank: banche prive di presenza fisica (apparato decisionale e management significativi) nel Paese dove sono incorporate ed hanno ottenuto la licenza, e non sono affiliate a nessun gruppo di servizi finanziari che sia soggetto ad una sorveglianza effettiva e consolidata. L'apparato decisionale ed il management si trovano in un'altra giurisdizione, spesso situate in uffici di un'entità associata oppure a volte in una residenza private. Solitamente, una banca fittizia mantiene un registered agent nel suo paese d'incorporazione, il quale non ha nessuna o poca conoscenza delle operazioni quotidiane della banca, e fornisce semplicemente un indirizzo per la corrispondenza nella giurisdizione. Tali strutture rappresenta una fonte di profitto per alcuni centri offshore.

Conto di passaggio: è inteso come un conto di Banca cliente presso la Banca, cui i clienti della Banca cliente hanno accesso diretto ed autorizzato dalla Banca.

² http://www.ubs.com/1/i/about/bterms/content_b.html

³ Liberamente tradotto da USA PATRIOT ACT Act of 2001, SEC. 311, (e) DEFINITIONS: CORRESPONDENT ACCOUNT
The term `correspondent account' means an account established to receive deposits from, make payments on behalf of a foreign financial institution, or handle other financial transactions related to such institution.

1.3 Principi e basi legali

Necessità di regolamentare l'ambito in ottica antiriciclaggio, lotta alla corruzione e finanziamento al terrorismo

1.3.1 Gafi

Nel luglio del 1989 durante il 15esimo summit economico internazionale, i capi dell'esecutivo dei sette principali paesi industrializzati (G7) si sono riuniti a Parigi convocando un Gruppo d'Azione Finanziaria (GAFI).

Il GAFI, composto dai sette partecipanti al summit e altri 8 paesi, fra cui la Svizzera, fu chiamato a valutare i risultati della cooperazione già messa in atto con la Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti (Dichiarazione di Vienna) e con la Dichiarazione dei Principi del comitato di Basilea sulle regole e le pratiche di controllo delle operazioni bancarie, per evitare un uso distorto del sistema bancario da parte di organizzazioni criminali ai fini del riciclaggio di denaro.

Il lavoro che il GAFI fu chiamato a svolgere fu organizzato formando tre gruppi di lavoro, rispettivamente impegnati 1) nell'analisi dei metodi di riciclaggio e del loro grado di diffusione, 2) degli strumenti internazionali e dei dispositivi nazionali esistenti e destinati alla lotta al riciclaggio ed infine 3) nella formulazione di raccomandazioni destinate a migliorare i sistemi giuridici nazionali, valorizzare il ruolo del sistema finanziario e rinforzare la cooperazione internazionale contro il riciclaggio⁴.

Il GAFI effettua quindi periodicamente per ogni Paese una valutazione globale dei tre ambiti sopracitati e, se del caso, formula raccomandazioni che illustrano le misure che tale Paese deve intraprendere per contrastare efficacemente il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo.

Ad oggi, Il GAFI ha pubblicato 49 raccomandazioni, 40 concernenti la lotta contro il riciclaggio di denaro, riviste nel 2003, e 9 raccomandazioni speciali sulla lotta contro il finanziamento del terrorismo emanate conseguentemente all'11 settembre 2001.

Per un Paese, l'osservanza delle raccomandazioni non è obbligatoria dal punto di vista giuridico, in quanto norme di *soft law*, ma esse si sono ugualmente imposte come standard sul piano internazionale, tant'è che la Banca Mondiale, l'FMI e il Consiglio di Sicurezza dell'ONU le hanno riconosciute ufficialmente come tali e circa 150 Paesi di tutto il mondo si sono impegnati a rispettarle⁵.

Belgio, Norvegia, Australia e Svizzera sono stati i primi paesi membri del GAFI ad essere valutati nel terzo turno di valutazioni reciproche. Nel primo semestre del 2005 sono state effettuate visite in loco di questi paesi. Il GAFI ha discusso ed approvato i rapporti su Belgio e Norvegia nel giugno del 2005 ed i rapporti su Australia e Svizzera sono stati discussi nella seduta plenaria del GAFI nell'ottobre dello stesso anno.

Nel suo rapporto, il GAFI ha definito la Svizzera ampiamente conforme (*largement conforme*⁶) alle Raccomandazioni rivedute del 2003, rilevando però lacune nel dispositivo svizzero rispetto a 16 raccomandazioni.

Tra queste lacune ne figura una relativa alle relazioni di banca corrispondente, in quanto la "Svizzera non ha previsto delle norme specifiche relative a questo tipo di relazioni d'affari. Essa dovrebbe introdurre nel dispositivo applicabile delle regole per precisare a questo proposito gli obblighi formali degli intermediari finanziari".

Questa osservazione veniva espressa in quanto "l'integralità del dispositivo antiriciclaggio e di lotta contro il finanziamento del terrorismo, ivi compreso l'approccio fondato sul rischio e gli obblighi di vigilanza accresciuta che ne derivano, è applicabile alle relazioni di banca corrispondente"⁷.

⁴ Rif.: pag 6 – GAFI, Rapport, 07.02.1990.

⁵ <http://www.finma.ch/i/finma/internationales/gremien/Pagine/fatf.aspx>

⁶ FATF / GAFI- Synthèse du 3ème rapport d'évaluation mutuelle sur la Suisse, pag.13 - "Largement conforme: le dispositif ne présente que des lacunes mineures, la grande majorité des critères essentiels étant intégralement satisfaite"

⁷ FATF / GAFI- Synthèse du 3ème rapport d'évaluation mutuelle sur la Suisse, pag. 7 - "L'intégralité du dispositif de LAB/CTF, y compris l'approche fondé sur le risque et les obligations de vigilance accrue qui en découlent, est applicable aux relations de correspondant bancaire. En revanche, la Suisse n'as pas prévu de normes spécifiques relatives à ce type de relation d'affaires. Elle devrait introduire dans le dispositif applicable des règles pour préciser sur ce point les obligations des intermédiaires financiers."

RACCOMANDAZIONI SU BANCHE CORRISPONDENTI

Quando si tratta di relazioni internazionali di banca corrispondente il GAFI prevede che si effettui sia una due diligence ordinaria che una due diligence supplementare.

La messa in atto della due diligence ordinaria viene descritta nella raccomandazione 5, i cui criteri essenziali sono⁸:

- Identificare il contraente;
- Per le persone giuridiche o le strutture legali, 1) verificare che colui che agisce per conto del contraente sia autorizzato, verificare l'identità, e 2) verificare lo status legale della persona giuridica o della struttura, per esempio ottenendo prove dell'incorporazione o evidenze simili per determinarne l'esistenza.
- Per tutti i contraenti, determinare se esso stia agendo per conto di una terza persona e prendere misure ragionevoli per ottenere sufficienti dati per identificarlo e verificarne l'identità.
- Mettere in atto misure ragionevoli per definire la proprietà e la struttura di controllo del contraente e determinare chi sono le persone fisiche realmente proprietarie o che hanno il controllo del contraente.
- Ottenere informazioni sullo scopo e la natura della relazione.
- Condurre una due diligence continua che 1) includa l'analisi delle transazioni effettuate nel corso della relazione per verificare che esse siano congrue con le conoscenze che l'istituto ha del contraente, i suoi affari, il suo profilo di rischio e se necessario dell'origine dei fondi, e 2) che assicuri che i documenti, i dati o le informazioni raccolte nel corso del processo di due diligence siano costantemente aggiornati e rivisti, in particolare trattandosi di attività ad alto rischio.

⁸ FATF Reference Document , Methodology for Assessing compliance with the FATF 40 Recommendations and the FTF 9 Special Recommendations, pag. 16, ch 5.3.

Mentre la due diligence supplementare, illustrata nella raccomandazione speciale 7, necessita i seguenti requisiti:

- Ottenere sufficienti informazioni sull'istituto corrispondente, al fine di comprendere appieno la natura delle attività della banca corrispondente e, consultando fonti pubblicamente accessibili, determinarne la reputazione e la qualità della vigilanza, incluso se è stata oggetto di indagini relative al riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo o sanzioni regolatorie.
- Stabilire il tipo di controlli antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo messi in atto dalla Banca cliente.
- Ottenere l'approvazione dell'alta direzione prima di stabilire nuove relazioni.
- Documentazione delle responsabilità.
- Per quanto riguarda i conti di passaggio (*payable-through accounts*⁹), assicurarsi che la Banca cliente abbia effettuato, nei confronti del cliente con accesso diretto, la verifica della sua identità e la due diligence ordinaria, come anche accertarsi che quest'ultima sia in grado su richiesta, di fornire dati rilevanti sull'identificazione del cliente.

Alla luce della prassi voluta dal GAFI e che ha standardizzato i requisiti previsti per intrattenere relazioni di banca corrispondente la Svizzera ha dovuto modificare il suo sistema di lotta contro il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo, attuando i punti essenziali¹⁰ (*essential criteria*) delle Raccomandazioni rivedute, in particolare con la modifica dell'ORD-FINMA del 20 dicembre 2007 e con l'entrata in vigore il 1 febbraio 2009, del testo riveduto della Legge sul riciclaggio di denaro (LRD).

Un utile ed ormai standardizzato modo di raccogliere queste informazioni ed ottemperare alle raccomandazioni, è messo in atto invitando la Banca cliente a completare un formulario Wolfsberg, ottenendo da essa la certificazione USA – Patriot Act, un elenco delle firme autorizzate o ritrovando queste informazioni in banche dati pubblicamente accessibili come Banker's Almanac, World – Check, Factiva, Dun&Bradstreet ecc., nonché in rapporti e valutazioni di presenza di particolari indici di rischio nel paese di domicilio dell'istituto corrispondente, come ad esempio quello di corruzione, emanati da organizzazioni quali Transparency International. Quest'ultima è un'organizzazione che pubblica annualmente un rapporto sulla percezione, da parte della popolazione, del grado di corruzione nei confronti della pubblica amministrazione del proprio Stato. La diffusione del fenomeno in seno ad ogni paese scrutinato, è espressa da un indice di percezione della corruzione che va da 0 a 10.

È ad ogni modo importante ricordare che la valutazione dei dati reperiti deve essere critica ed avvenire sempre nell'ambito dell'approccio fondato sul rischio messo in atto dalla Banca.

⁹ USA PATRIOT ACT) ACT OF 2001, Subtitle A, SEC. 311. “(C) PAYABLE-THROUGH ACCOUNT.—The term ‘payable through account’ means an account, including a transaction account (as defined in section 19(b)(1)(C) of the Federal Reserve Act), opened at a depository institution by a foreign financial institution by means of which the foreign financial institution permits its customers to engage, either directly or through a subaccount, in banking activities usual in connection with the business of banking in the United States.

¹⁰ FATF Reference Document , Methodology for Assessing compliance with the FATF 40 Recommendations and the FTF 9 Special Recommendations, pag. 5: “The essential Criteria are those elements that should be present in order to demonstrate full compliance with the mandatory elements of each of the Recommendations. Criteria to be assessed are numbered sequentially for each Recommendation, but the sequence of criteria is not important. In some cases elaboration (intended below the criteria) is provided in order to assist identifying important aspects of the assessment of the criteria. In addition, examples are provided, for some criteria, of situations in which a particular requirement could apply, or where there may be exceptions to the normally applicable obligations. The examples are not part of the criteria, and are only illustrative, but they may provide guidance as to whether national measures for particular criteria may be appropriate.”

1.3.2 Patriot Act

Gli Stati Uniti, a seguito degli attacchi dell'11 settembre 2001 ed al fine di ottenere nuovi strumenti di lotta al terrorismo internazionale, hanno adottato il 26 ottobre 2001 il Patriot Act, acronimo di "Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools to Intercept and Obstruct Terrorism". Questo prevede una serie di norme destinate agli intermediari finanziari (*financial institutions*¹¹) che disciplinano il controllo del settore finanziario e delle attività di riciclaggio di denaro attraverso banche estere.

Il Patriot Act prevede infine che la Banca cliente estera che dispone di un conto di banca corrispondente con un intermediario finanziario americano (*correspondent account*), sottoscriva una certificazione relativa a tale conto, che contenga tutte le informazioni richieste ad essa relative.

Le misure richieste dal Patriot Act per combattere il riciclaggio di denaro, sono descritte nella sezione 311 e prevedono:

- L'archiviazione ed il reporting di certe transazioni finanziarie;
- L'ottenimento di informazioni relative all'avente diritto economico (ADE);
- La raccolta di informazioni relative a certi conti di banca corrispondente;
- L'ottenimento di informazioni relative a certi conti di passaggio;
- I divieti e le condizioni d'apertura o di mantenimento di certi conti di banca corrispondente o di passaggio.

Come anche previsto dal GAFI nelle sue raccomandazioni, anche il Patriot Act, nella sezione 312, indica quali sono le misure da intraprendere per effettuare una due diligence supplementare (*Special Due Diligence for Correspondent Accounts and Private Banking Accounts*), che includono i seguenti obblighi:

- conoscere l'origine dei fondi depositati;
- accertare l'identità dell'avente diritto economico del conto o di una transazione;
- obbligo di "report" per le transazioni inusuali e sospette.

Questa normativa amplia e definisce anche le competenze della Corte distrettuale americana nel caso in cui il crimine sia relativo ad una transazione che è stata effettuata anche solo parzialmente negli Stati Uniti¹², e la facoltà dell'amministrazione statunitense di sequestrare e confiscare fondi depositati su conti interbancari (*interbank accounts*) provenienti da specifici reati o destinati al finanziamento del terrorismo¹³.

Gli istituti finanziari esteri che mantengono conti di corrispondenza con istituti statunitensi sono vincolati alle norme del Patriot Act e, sono tenuti ad indicare un agente statunitense autorizzato (*Patriot Act Agent*) a ricevere notifiche di eventuali procedimenti legali¹⁴. In questi casi l'agente dovrà consegnare alle autorità americane le informazioni fornite dall'istituto estero. Qualora quest'ultimo non ottemperasse a quest'obbligo, l'amministrazione americana potrebbe obbligare l'istituto corrispondente americano ad interrompere la relazione d'affari entro 10 giorni dall'intimazione.

Per gli intermediari finanziari svizzeri è evidente, considerato soprattutto il ruolo del dollaro americano come moneta di riferimento internazionale, che queste norme incidono considerevolmente nell'ampliamento della gamma dei loro obblighi.

¹¹Andrea Batelli - Gli effetti del "Patriot Act" sul sistema bancario italiano – "U S Depository Institutions, Commercial Banks, U S Branches of Foreign Banks, Investment Banks and Bankers, Insurance companies, Loan and Finance companies." (http://www.tidona.com/pubblicazioni/marzo03_3.htm#_ftnref1)

¹²USA PATRIOT ACT OF 2001, SEC. 317.

¹³USA PATRIOT ACT OF 2001, SEC. 319.

¹⁴USA PATRIOT ACT OF 2001, SEC. 319, par. B).

1.3.3 Le linee guida del Wolfsberg Group

Anche il settore privato ha contribuito a rafforzare la prassi internazionale di lotta al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo. Il Gruppo Wolfsberg, composto infatti da 12 importanti istituti finanziari¹⁵ internazionali, nell'ottobre del 2000 ha emanato delle linee guida di lotta al riciclaggio di denaro sotto forma di principi (Wolfsberg Anti-Money Laundering Principles for Private Banking).

I principi toccano i rapporti tra banche e privati con patrimoni di elevato ammontare (High Net Worth Individual) e disciplinano l'accettazione di clienti, le situazioni che implicano maggior rischio, i metodi per individuare attività insolite o sospette, l'accertamento dell'identità dell'avente diritto economico, e la formazione del personale. Alla violazione dei principi, in quanto prassi standardizzate non hanno carattere vincolante, non segue nessuna procedura sanzionatoria.

Nel novembre del 2002, il Gruppo Wolfsberg ha pubblicato una serie di principi che le banche dovrebbero osservare nelle relazioni di banca corrispondente (Wolfsberg Anti-Money Laundering Principles for Correspondent Banking), e definiscono l'ambito d'applicazione dei principi, le responsabilità e la supervisione delle banche, l'obbligo di diligenza basato sul rischio in funzione del domicilio della banca corrispondente cliente, della proprietà della banca corrispondente cliente e le strutture del management, degli affari e della clientela della banca corrispondente, e prevede uno standard per l'obbligo di diligenza.

Successivamente il Gruppo Wolfsberg ha emanato un compendio, sotto forma di domande frequenti (FAQ) sulle relazioni con banche corrispondenti. Analogamente a quanto disposto dalle raccomandazioni del GAFI e dalle misure previste dal Patriot Act, le FAQ mostrano la metodologia ed i criteri di identificazione come pure i rischi connessi alle relazioni di banca corrispondente, sottolineando l'approccio fondato sul rischio, i comportamenti da adottare in caso di relazioni ad alto rischio, e ribadiscono il concetto di due diligence ordinaria e straordinaria riconoscendo l'autorevolezza del ruolo ricoperto dal Banker's Almanac come registro internazionale delle informazioni sugli istituti finanziari.

Tra queste domande frequenti troviamo inoltre un'interessante parte relativa al monitoraggio delle transazioni di banca corrispondente, il loro trattamento e soprattutto degli indizi di riciclaggio (Red Flags). Il documento presenta inoltre il Questionario antiriciclaggio Wolfsberg, che rappresenta uno standard nell'ambito dello scambio di informazioni tra banche ed è un utile strumento per tratteggiare "un quadro generale della politica e delle attività antiriciclaggio di un istituto finanziario"¹⁶.

¹⁵ ABN AMRO N.V., Banco Santander Central Hispano S.A., Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd., Barclays Bank, Citigroup, Credit Suisse Group, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs, HSBC, J.P. Morgan Chase, Société Générale, UBS AG.

¹⁶ Wolfsberg Correspondent Banking FAQs - March 2006.

1.4 Modifica del quadro regolamentare svizzero e nuovi doveri di diligenza

In Svizzera, la legge che disciplina le relazioni di banca corrispondente in ottica antiriciclaggio ha subito diverse modifiche a seguito, come illustrato in precedenza, dell'innalzamento degli standard internazionali¹⁷.

Questi standard sono stati assorbiti dai dispositivi legali svizzeri, in particolar modo le raccomandazioni del GAFI relativamente a quattro tematiche¹⁸:

- gli obblighi di diligenza, dando un assetto sistemato a tali obblighi integrandoli nella legge;
- l'estensione del campo di applicazione della legge alla lotta contro il finanziamento del terrorismo;
- migliorare l'efficacia del sistema di comunicazione;
- l'inserimento nel diritto svizzero di nuovi reati a monte del riciclaggio di denaro.

L'integrazione delle raccomandazioni rivedute del GAFI consente quindi alla Svizzera di “disporre di una regolamentazione e di una vigilanza fondate su standard internazionali consente inoltre di beneficiare di condizioni di concorrenza analoghe a livello internazionale e di evitare qualsiasi discriminazione¹⁹” e di rispettare i propri impegni internazionali²⁰.

Le leggi svizzere interessate dall'implementazione degli standard internazionali sono:

- il Codice Penale (CP);
- la Legge sul riciclaggio di denaro (LRD);
- la Legge sulle dogane (LD)
- la legge sul diritto d'autore (LDA);
- la Legge sul diritto penale amministrativo (DPA);
- la Legge sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP)

Alcune modifiche sono state trasposte dalle autorità nelle ordinanze di esecuzione delle precitate leggi, ossia:

- Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo nel settore delle banche, dei commercianti di valori mobiliari e degli investimenti collettivi (ORD-FINMA1);
- Ordinanza dell'UFAP sulla lotta contro il riciclaggio di denaro (ORD-UFAP);
- Ordinanza della CFCG sulla lotta contro il riciclaggio di denaro (OCFCG-LRD);
- Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle Banche 2008 (CDB08).

Le quattro tematiche sopraccitate , sono state sviluppate come segue:

¹⁷ Messaggio concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) – Compendio, par.3: “Il disegno si allinea infine alle soluzioni adottate dai Paesi vicini e dalle più importanti piazze finanziarie d'Europa, che sono stati parimenti indotti a rivedere le proprie legislazioni nazionali.” – 1.2 Interesse della Svizzera: “La Svizzera ha pertanto interesse a continuare l'attuazione degli standard internazionali”.

¹⁸ Messaggio concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) – Compendio, par.4.

¹⁹ Messaggio concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) – Compendio, 1 Punti essenziali del progetto, 1.2 Interesse della Svizzera.

²⁰ Messaggio concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) – Compendio, 5 Aspetti giuridici, 5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera.

1. Obblighi di diligenza:

*Identificazione dei rappresentanti delle persone giuridiche, art. 3 cpv. 1 LRD*²¹; nel rapporto di valutazione sulla Svizzera, il GAFI aveva rilevato che quest'obbligo era previsto in testi applicabili alle banche, ma era privo di una base legale. Questi testi, come la Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle Banche (CDB 08), uniformavano la prassi nel settore finanziario ma quest'ultima non era prevista per legge. Pertanto con l'introduzione di quest'obbligo, la Svizzera si allinea alle raccomandazioni del GAFI. Per quanto concerne l'avvio di relazioni d'affari con persone giuridiche, dunque anche le relazioni con banche corrispondenti, il testo ha consacrato una prassi comune che prevede la verifica da parte degli intermediari finanziari dei poteri di rappresentanza delle persone giuridiche e l'identità dei loro rappresentanti se agiscono come controparti²². Questa verifica concerne unicamente la persona che stabilisce la relazione d'affari e non a tutte le persone autorizzate a firmare in nome della persona giuridica²³.

Informazioni sull'oggetto e sullo scopo della relazione d'affari, art. 6 cpv. LRD: la valutazione del GAFI ha evidenziato la mancanza in Svizzera dell'obbligo per gli intermediari finanziari di rilevare sistematicamente informazioni sull'oggetto e sulla natura della relazione d'affari²⁴. Questo era infatti previsto, ma solo a determinate condizioni²⁵, ossia solo in presenza di una relazione o una transazione inusuale o dubbia. Ciononostante, anche questo nuovo obbligo, riprende prassi consolidata di raccogliere queste informazioni in un profilo del cliente. La portata di quest'obbligo generale è proporzionale ai rischi della relazione, funzionale quindi all'approccio fondato sul rischio prevista dalla raccomandazione 5 del GAFI, e ripreso nel secondo periodo del capoverso 1 del nuovo articolo 6²⁶.

Verifica dell'identità delle persone che aprono la relazione e presa di conoscenza delle disposizioni in materia di procure, art. 2 ch 14 CDB08: la raccomandazione del GAFI che prevede l'obbligo di verificare l'identità di coloro che aprono relazioni d'affari per conto di persone giuridiche e società di persone (*der Eröffner*), e sancita dall' art. 3 cpv. 1 LRD, viene ripresa anche dalla CDB, garantendo così una terminologia omogenea tra i testi ed al contempo operando una distinzione tra i concetti di identificazione del contraente e di verifica dell'identità delle persone che aprono la relazione²⁷. L'obbligo di verifica dell'identità implica anche quello di garanzia previsto dalla cifra 23 CDB 08, ossia quello di documentare il momento della verifica. L'art 2 ch 14 cpv 4 CDB 08 prevede inoltre delle eccezioni e rimanda a norme specifiche per quanto concerne l'apertura di relazioni d'affari con un intermediario svizzero o estero. Pertanto, per quanto l'identificazione del contraente di una relazione di banca corrispondente avviene ai sensi della cifra 34 CDB 08²⁸.

21 Art. 3, cpv 1 LRD: " al momento dell'avvio di relazioni d'affari, l'intermediario finanziario deve identificare la controparte sulla scorta di un documento probante. Se la controparte è una persona giuridica, l'intermediario finanziario deve prendere atto delle disposizioni della controparte concernenti il conferimento dei poteri di rappresentanza e verificare l'identità delle persone che stabiliscono la relazione d'affari in nome della persona giuridica."

22 Messaggio concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) – Compendio, 1 Punti essenziali del progetto, 1.3.3 Identificazione dei rappresentanti delle persone giuridiche.

23 Messaggio concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) – Compendio, 2 Commento dei singoli articoli, 2.3 Identificazione dei rappresentanti delle persone giuridiche.

24 Messaggio concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) – Compendio, 1 Punti essenziali del progetto, 1.4. Informazioni sull'oggetto e sullo scopo della relazione d'affari.

25 Art. 6 lett. a LRD.

26 Messaggio concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) – Compendio, 2 Commento dei singoli articoli, 2.4 Informazioni sull'oggetto e sullo scopo della relazione d'affari.

27 art. 2. ch 14., Commentario alla Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche (CDB 08).

28 art. 2. ch 14., Commentario alla Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche (CDB 08).

Identificazione della controparte e determinazione dell'avente economicamente diritto, art. 14 ORD-FINMA1: la modifica di questo articolo, al capoverso 1, specifica che la CDB 08 esplicita gli obblighi di diligenza della banche nell'identificazione del contraente e nella determinazione dell'ADE. Questo concetto è ribadito all'art. 1 cifra 3 della CDB²⁹. In questo modo la legge riconosce le disposizioni della CDB come standard minimo per questo compito. Questa norma prevede inoltre la facoltà, da parte degli intermediari finanziari, di adottare, ai fini dell'identificazione e della determinazione del contraente e dell'ADE, norme d'autoregolamentazione equivalenti a quelle enunciate nella CBD 08. Infine, in questo articolo, l'ORD-FINMA estrinseca che la violazione della CDB 08 o di norme equivalenti può mettere in dubbio la garanzia dell'attività irreprensibile dell'intermediario finanziario.

2. Estensione dei termini di legge alla lotta al terrorismo

Dal 1 febbraio 2009 i precetti disposti dalla Legge sul riciclaggio di denaro sono validi ed applicabili anche alla lotta del finanziamento al terrorismo. Numerosi articoli della legge si riferiscono esplicitamente a questa fattispecie. In particolare, il titolo della legge è cambiato in Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (LRD), nonché gli artt. 1, che illustra lo scopo della legge³⁰, 3 cpv. 4³¹, che sancisce l'obbligo di identificazione di controparte, 6 cpv. 2 lett. b³², che esplicita quali siano gli obblighi di chiarimento, 7a LRD, che autorizza la rinuncia all'adempimento degli obblighi di diligenza in caso di relazioni d'affari che concernono valori di poca entità³³, 8, che sancisce l'obbligo per gli intermediari finanziari di prendere provvedimenti per impedire riciclaggio e finanziamento del terrorismo³⁴, 9 cpv. lett a cifra 4³⁵, che impone l'obbligo di comunicazione, 16 cpv. 1 lett. d³⁶, che prevede l'obbligo di comunicazione per le autorità di vigilanza, se l'Ufficio di comunicazione stesso ha dei sospetti che dei valori siano destinati al finanziamenti del terrorismo è tenuto a comunicarlo all'autorità penale competente³⁷, lo stesso vale per gli organismi di autodisciplina³⁸, 32 cpv. 2, che disciplina la collaborazione con le autorità straniere³⁹.

3. Sistema di comunicazione più efficiente

Il GAFI, nel suo rapporto di valutazione, ha evidenziato che il sistema di comunicazione in Svizzera presentava degli elementi dissuasivi per gli intermediari finanziari, in particolare l'insufficienza di protezione a livello civile e penale prevista per coloro che effettuavano una comunicazione all'Ufficio di comunicazione ai sensi degli art. 9 e 27 LRD e 305 ter CP, senza la "diligenza richiesta dalle circostanze" prevista dal vecchio testo. Ora, con la modifica dell'ORD-FINMA, viene messa in

²⁹ Delimitazione rispetto alla LRD e all'ORD-CFB.

³⁰ Art. 1 LRD - La presente legge disciplina la lotta contro il riciclaggio di denaro ai sensi dell'articolo 305bis del Codice penale (CP)5, la lotta contro il finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 260quinquies capoverso 1 CP e la diligenza richiesta in materia di operazioni finanziarie.

³¹ Art. 3 cpv. 4 LRD - Se nei casi dei capoversi 2 e 3 vi sono elementi di sospetto di un eventuale riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, si deve procedere all'identificazione anche se gli importi determinanti non vengono raggiunti.

³² Art. 6 cpv. 2 lett. b LRD - L'intermediario finanziario deve chiarire le circostanze economiche e lo scopo di una transazione o di una relazione d'affari se:

³³ Art. 7 a LRD - (art. 3-7) se la relazione d'affari concerne soltanto valori patrimoniali di poca entità e se non vi sono elementi di sospetto di un eventuale riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo.

³⁴ Art. 8 LRD - Gli intermediari finanziari prendono, nel loro settore di competenza, i provvedimenti necessari per impedire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Provvedono in particolare a formare sufficientemente il loro personale e a svolgere i controlli.

³⁵ Art 9 cpv. lett a cifra 4 LRD - l'intermediario finanziario che sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali oggetto di una relazione d'affari: servono al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP); ne dà senza indugio comunicazione all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro secondo l'articolo 23 (Ufficio di comunicazione)-

³⁶ Art. 16 cpv. 1 lett. d - La FINMA e la Commissione federale delle case da gioco, se hanno il sospetto fondato che valori patrimoniali servano al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP), ne danno senza indugio comunicazione all'Ufficio di comunicazione.

³⁷ Art. 23 cpv. 4 lett. d LRD.

³⁸ Art. 27 cpv.4 lett d.

³⁹ Art. 32 LRD cpv. lett. a - L'Ufficio di comunicazione può inoltre comunicare dati personali ad autorità estere analoghe, qualora una legge o un trattato internazionale lo preveda o se l'informazione è chiesta esclusivamente ai fini della lotta contro il riciclaggio di denaro o contro il finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP76);

atto la raccomandazione del GAFI che prevede l'esclusione della responsabilità civile e penale in caso di comunicazioni effettuate in "buona fede"⁴⁰.

Questo concetto, sancito dal nuovo art. 11 LRD, rappresenta una clausola di esclusione di responsabilità anche nel caso di blocco di beni a seguito di una comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 9 LRD.

Il sistema di comunicazione è stato migliorato anche mitigando il divieto di informazione previsto nel nuovo testo della LRD all'art. 10 a. Questo sancisce, nel capoverso 1, il divieto formale di informare gli interessati o terzi della comunicazione inoltrata all'Ufficio di comunicazione, ma al contempo, consente all'intermediario finanziario che ha ottemperato al suo obbligo di comunicazione previsto dall'art. 9 LRD ma che non può effettuare il blocco dei beni interessati, di informare l'intermediario finanziario che è in grado di farlo informandolo di aver inoltrato una comunicazione all'Ufficio competente (MROS)⁴¹.

Il potenziamento del sistema di comunicazione prevede inoltre, come d'altronde suggerito dal GAFI nelle raccomandazioni 5 e 13, che i precitati principi siano applicati non solo durante la relazione d'affari, ma anche durante le trattative che precedono la stipulazione del contratto. L'obbligo di comunicazione è pertanto esteso alla fase precontrattuale⁴².

Viene infine migliorata la cooperazione tra autorità svizzere. Infatti l'art. 29 cpv 1 prevede che la FINMA, la Commissione delle case da gioco e l'Ufficio di comunicazione possano scambiarsi gli incarti. In quanto autorità di vigilanza, Questo sistema di scambio di informazioni consente alla FINMA, in quanto autorità di vigilanza di avviare procedure disciplinari tese all'accertamento della garanzia di attività irreprensibile⁴³.

4. Nuovi reati a monte del riciclaggio

Il rapporto del GAFI ha messo in evidenza come molti dei reati considerati crimini nei paesi membri, in Svizzera non fossero classificati come tali. Per cercare di implementare del tutto la raccomandazione 1 del GAFI⁴⁴, La Svizzera ha pertanto ampliato la definizione di riciclaggio inserendo quali reati preliminari il contrabbando organizzato⁴⁵, la contraffazione di merci⁴⁶, la pirateria di prodotti⁴⁷, la pirateria intellettuale⁴⁸, il traffico di esseri umani⁴⁹, la tratta di esseri umani a scopo di prostituzione⁵⁰. Essenziale, ai fini della conformità con le raccomandazioni del GAFI, è stata la modifica della clausola punitiva di questi reati, non più puniti con una pena detentiva di 3 anni ma di 5, e di fatto diventati crimini e così reati preliminari al riciclaggio di denaro.

40 Messaggio concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) – Compendio, 1 Punti essenziali del progetto, 1.3.8. Esclusione della responsabilità penale e civile e protezione degli intermediari finanziari.

41 Messaggio concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) – Compendio, 1 Punti essenziali del progetto, 1.3.7. Blocco dei beni e allentamento del divieto di informare..

42 Messaggio concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) – Compendio, 1 Punti essenziali del progetto, 1.3.6. Obbligo di comunicazione in caso di interruzione delle trattative per l'avvio di una relazione d'affari.

43 P. Bernasconi, Cooperazione fiscale allargata, CdT 18.06.2008: "Viene inoltre introdotto un sistema di scambio di informazioni fra l'Ufficio di comunicazione e le autorità di vigilanza antiriciclaggio, essendo intesa, prioritariamente, la FINMA, come autorità di vigilanza sulle assicurazioni, le banche e tutti gli altri intermediari finanziari, in modo da permettere a quest'ultima di avviare procedimenti di carattere disciplinare riguardanti la verifica della garanzia di attività irreprensibile da parte di amministratori, direttori ed azionisti determinanti." (http://www.pblaw.ch/lib/doc_12_1.pdf)

44 FATF Reference Document , Methodology for Assessing compliance with the FATF 40 Recommendations and the FTF 9 Special Recommendations, pag. 11: "1.3 – The predicate offences of money laundering should cover all serious offences, and countries should seek to extend this to the widest range of predicate offences. At a minimum, predicate offences should include a range of offences in each if the designated categories of offences. Where the designated category is limited to a specific offence, then that offence must be covered."

45 Art. 14 cpv. 4 e 17 n.1 DPA, art. 3 cpv. 3 AIMP.

46 Art. 155 cpv. 2 CP.

47 Art. 67 cpv. 2 LDA.

48 Art. 67 delle Legge sul diritto d'autore.

49 Art. 116 cpv. 3 Legge sugli stranieri.

50 Art. 182 CP.

1.5 Banche corrispondenti nel dispositivo antiriciclaggio svizzero.

La Banca cliente di una Banca dispone di un conto di banca corrispondente. Pertanto l'apertura ed il mantenimento di una relazione d'affari di questo genere, deve ottemperare essenzialmente ai requisiti legali previsti per una relazione con una persona giuridica. Fatte le dovute eccezioni previste per le relazioni con le banche, dovranno essere espletati i doveri di diligenza previsti dalla CDB 08 e quelli sanciti dalla LRD, dalla ORD-FINMA1, dal CP e da tutto il dispositivo antiriciclaggio svizzero, per ciò che concerne le relazioni societarie.

Obblighi di diligenza

Le Banche sono assoggettate alla Legge sul riciclaggio di denaro (LRD) e sono quindi tenute ad assolvere i loro doveri d'identificazione della controparte⁵¹, di accertamento dell'ADE⁵² e di eventuale ripetizione di entrambi i procedimenti⁵³.

Gli obblighi di diligenza previsti altresì previsto dall'art. 14 ORD-FINMA 1 che riconosce nella CDB 08, lo standard legalmente riconosciuto a tal fine. La CDB 08 mira infatti a concretizzare questi doveri unitamente alla "diligenza richiesta dalle circostanze" nell'accettazione di valori patrimoniali, sancita dall'art. 305 ter CP⁵⁴.

La procedura prevista dalla CDB **nell'identificazione del contraente** e nella **determinazione dell'ADE** per le persone giuridiche prevede:

Il processo di **identificazione** in una relazione di banca corrispondente può avvenire in modi diversi;

- Verificando la sua iscrizione nel registro di commercio svizzero o in un registro estero equivalente⁵⁵, tramite un estratto in copia semplice⁵⁶;
- Verificando e documentando che è una persona giuridica generalmente conosciuta⁵⁷;
- Verificando se la sua identità è già stata accertata all'interno del gruppo⁵⁸;
- Tramite terzi delegati⁵⁹.

E comporta anche la verifica,

- dell'identità della persona che apre la relazione⁶⁰, se si presenta di persona⁶¹, per mezzo di una copia del documento d'identità.
- dell'identità delle persone fisiche che agiscono per conto di persone giuridiche al momento dell'apertura della relazione d'affari, nel caso in cui una persona giuridica apra la relazione d'affari in rappresentanza di un'altra persona giuridica⁶². Anche in questo caso si richiede una copia del documento d'identità.
- Delle disposizioni in materia di procure della persona giuridica, ottenendo un elenco delle firme autorizzate.

51 Art.3 LRD.

52 Art. 4 LRD.

53 Art.5 LRD.

54 Art. 1 cifra 3 CDB 08.

55 Cifra 12 CBD - Identificazione in caso di iscrizione nel registro di commercio svizzero o in un registro estero equivalente.

56 Cifra 16. Commentario CDB 08 - Attualità dell'estratto del registro di commercio o di un attestato equivalente.

57 Cifra 17 - Persone giuridiche generalmente conosciute.

58 Cifra 19 Identificazione interna a un gruppo - Con l'espressione "all'interno del gruppo" si intendono anche gruppi bancari organizzati in forma di federazione, ecc. (ad es. Raiffeisen Svizzera). Sedi, succursali, agenzie, rappresentanze e società del gruppo sono da intendersi in tal senso come parte del gruppo. La cifra 19 CDB è ad esempio applicabile se un contraente effettua presso una banca un prelievo in contanti a debito di un conto presso un'altra società dello stesso gruppo e i dati del cliente sono disponibili all'interno del gruppo.

59 Cifra 21 Commentario CDB 08 - Una delega ai sensi della cifra 21 CDB può avvenire anche a favore di una persona fisica, società di persone o persona giuridica con sede (o domicilio) all'estero.

60 Cifra 14 Commentario CDB 08- 14 Verifica dell'identità delle persone che aprono la relazione e presa di conoscenza delle disposizioni in materia di procure. Art. 3 LRD - Identificazione della controparte.

61 Cifra 14 Commentario CDB 08 - "Spesso vengono scambiate delle liste di firme senza vi siano propriamente delle persone che aprono la relazione d'affari ai sensi dei capoversi 1 e 2. Alcune transazioni vengono gestite tramite sistemi elettronici di contrattazione e clearing (ad es. SWIFT o SIC).L'identificazione avviene con lo scambio di chiavi senza l'intervento di persone che aprono la relazione d'affari ai sensi dei capoversi 1 e 2. L'art.14 cpv. 4 chiarisce espressamente che, nelle relazioni d'affari con intermediari finanziari soggetti a controllo in base a leggi speciali ai sensi della cifra 34 CDB, è possibile utilizzare registri di firme, chiavi elettroniche o altri supporti comunemente in uso anziché la procedura di cui alla cifra 14 cpv. 1 - 3. - vedi anche art. 3 LRD.

62 Cifra 14 Commentario CDB 08.

Per contro, il processo di identificazione di una Banca cliente segue un iter differente. Per le Banche clienti svizzere, in quanto sottomesse alla medesima sorveglianza, la Banca non applica le disposizioni sopra indicate, previste per le persone giuridiche. In particolare, lo scambio di elenchi firme e di chiavi elettroniche di identificazione, senza l'intervento diretto di persone fisiche, è sufficiente ai fini dell'identificazione. stessa (SWIFT, SIC ecc.).

La procedura di **determinazione dell'avente diritto economico** è messa in atto, secondo quanto previsto dalla LRD⁶³ se il titolare della relazione non coincide con l'ADE o se vi sono dubbi a tal merito, se è una società di sede e se una o più transazioni di cassa che sembrano legate tra loro raggiungono un importo importante.⁶⁴

La CDB 08 riprende la presunzione di identità del titolare con l'ADE e, di principio, l'intermediario finanziario non è obbligato a determinarlo, nel caso in cui non abbia dubbi⁶⁵ che essi siano identici⁶⁶. Riprende ed abbassa il *de minimis* transazionale richiesto per l'obbligo di determinazione, È ovvio, infatti che CHF 25'000 non sia la somma importante sottintesa dalla LRD. Anche nel caso della determinazione dell'ADE, la CBD precisa gli obblighi legali dell'intermediario finanziario e ne dettaglia la procedura.

Per ciò che concerne le relazioni aperte con altri intermediari finanziari, la CDB prevede in linea di principio⁶⁷ la facoltà di banche corrispondenti svizzere oppure estere che aprono un contro presso una banca svizzera di rilasciare una dichiarazione o meno in merito all'ADE⁶⁸. In luogo della determinazione dell'ADE, in questi casi, l'intermediario dovrà espletare i suoi obblighi di chiarimento.

L'obbligo di considerare le circostanze con diligenza nell'accettare valori patrimoniali, come previsto dall'art. 302ter CP, rimanda all'applicazione dell'approccio fondato sul rischio nello svolgimento delle relazioni d'affari. A questo scopo la legge prevede specifici obblighi di chiarimento che sono previsti dalla LRD, dalla ORD-FINMA1 ma non dalla CDB 08⁶⁹ e sono pertanto obblighi specifici in materia di antiriciclaggio.

Obblighi di chiarimento

Gli intermediari finanziari sono tenuti, ai sensi della LRD⁷⁰, ad informarsi sull'oggetto e lo scopo della relazione d'affari in funzione del rischio rappresentato dal contraente. Ciò è particolarmente richiesto qualora sia necessario chiarire le circostanze economiche e lo scopo di una relazione o di una transazione che appare inusuale oppure in caso di dubbio che i valori patrimoniali depositati siano provento di crimine o destinati al finanziamento del terrorismo⁷¹.

Le informazioni relative all'oggetto e allo scopo della relazione, vengono usualmente raccolti nel profilo cliente, un documento utile anche per rispettare l'obbligo di vigilanza sulle transazioni e di effettuare chiarimenti speciali⁷². Il tipo, la quantità delle informazioni e la loro veridicità, l'autorevolezza ed affidabilità delle fonti consultate, l'estensione delle informazioni raccolte a questo fine è proporzionale al tipo di rischio rappresentato dal cliente⁷³.

Per quanto riguarda le relazioni di banca corrispondente, queste possono automaticamente significare o meno un rischio superiore. Ciò dipende unicamente se la controparte è un intermediario finanziario svizzero oppure estero⁷⁴. Una Banca potrà decidere se un'altro intermediario finanziario svizzero è a rischio o meno poiché è

63 Art.4 LRD – Accertamento dell'avente diritto economico.

64 Art. 3. Cpv. 2 LRD – Identificazione della controparte.

65 Cifra 25 CDB 08 - 25 Dubbi circa la corrispondenza tra contraente e avente diritto economico.

66 Art. 3 CDB 08 cpv. 1- Determinazione dell'avente diritto economico “La banca è legittimata a presumere che il contraente sia identico all'avente diritto economico. Qualora il contraente non coincida con l'avente diritto economico o sussistano dubbi a riguardo, le banche devono esigere dal contraente una dichiarazione scritta – usando il formulario A – con la quale egli attesti chi sia l'avente diritto economico.

67 Cifra 34 Commentario CDB 08 – “La CDB prevede però un'eccezione a tale principio: le banche e i commercianti di valori mobiliari all'estero che non sono assoggettati ad una sorveglianza o regolamentazione adeguata nell'ambito della lotta al riciclaggio di denaro (la vigilanza prudenziale non ha rilevanza in questo contesto) e che aprono sottoconti per clienti non specificati devono rendere nota l'identità degli aventi diritto economico a detti conti (cpv.1). Di principio gli Stati membri del GAFI e il Principato del Liechtenstein sono considerati paesi che dispongono di una sorveglianza e regolamentazione adeguata in materia di lotta al riciclaggio di denaro .

68 Cifra 34 cpv. 1 CDB 08 Banche e altri intermediari finanziari nonché autorità svizzere come contraenti: “Le banche e i commercianti di valori mobiliari con sede in Svizzera o all'estero non sono tenuti in linea di principio a rilasciare alcuna dichiarazione riguardo all'appartenenza economica.”

69 Art. 1 cifra 3 CDB 08 - Delimitazione rispetto alla LRD e all'ORD-CFB. “Gli obblighi particolari di chiarimento nell'ambito di relazioni d'affari o di transazioni che comportano un rischio maggiore sono oggetto dell'ordinanza antiriciclaggio della CFB.

70 Art. 6- Obblighi di chiarimento LRD.

71 Art. 6 cpv. 2 LRD Informazioni sull'oggetto e sullo scopo della relazione d'affari.

72 Messaggio concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) – Compendio, 1 Punti essenziali del progetto, 1.3.4. Informazioni sull'oggetto e sullo scopo della relazione d'affari (art. 6 cpv. 1 LRD).

73 Art- 6 LRD cpv. 1 – Obblighi di chiarimento: “L'estensione delle informazioni da raccogliere è in funzione del rischio rappresentato dalla controparte.”

74 Art. 7 cpv 3 ORD-FINMA1 – Relazioni d'affari che comportano un rischio superiore: “Le relazioni d'affari con persone politicamente esposte e quelle con intermediari finanziari esteri per i quali un intermediario finanziario svizzero effettua operazioni quale banca corrispondente sono considerate in ogni caso a rischio superiore.

libero di stabilire i criteri di riconoscimento di relazioni d'affari che comportano rischi superiori⁷⁵. Dovrà ad ogni modo, in quanto i principi dell'ORD-FINMA1 si applicano anche alle relazioni di banca corrispondente⁷⁶, valutare il rischio rappresentato dalla Banca cliente in funzione di specifici criteri adottati.

La banca svizzera che volesse intrattenere una relazione con una banca estera, non ha questa discrezionalità. L'ORD-FINMA 1, sancisce, infatti, che queste relazioni sono considerate in ogni caso a rischio superiore, parimenti ad una relazione con una persona esposta politicamente⁷⁷.

I criteri di valutazione che possono entrare in considerazione sono: la sede o il domicilio della Banca cliente estera o dell'ADE / azionista, chi le controlla, il tipo ed il luogo della loro attività, il tipo di prestazioni o prodotti richiesti, la plausibilità dell'ammontare dei valori patrimoniali depositati, in entrata e uscita ed il paese di origine o destinazione di pagamenti frequenti, quale sia l'origine dei valori patrimoniali ed il loro utilizzo, quali controlli in materia di antiriciclaggio e lotta al terrorismo ha implementato⁷⁸ e se in merito la banca sottostà ad una sorveglianza e a norme adeguate⁷⁹.

Questi accertamenti devono essere plausibilizzati e documentati e si eseguono, sempre in considerazione delle circostanze, raccogliendo informazioni sulla Banca cliente, eventualmente visitando i suoi locali, consultando fonti d'informazione pubblicamente accessibili, oppure, se del caso, avvalendosi di persone degne di fiducia debitamente delegate⁸⁰. In caso di relazione con una Banca cliente estera questo momento coincide con la fase precontrattuale.

Viene così previsto che sia un organo superiore⁸¹, a decidere dell'ammissione di una relazione con una Banca cliente estera e spetta invece alla direzione generale la responsabilità dell'applicazione, della sorveglianza e della valutazione dei controlli su queste relazioni⁸².

L'ORD-FINMA 1 sancisce che gli intermediari finanziari svizzeri e le loro succursali e società del gruppo, il divieto di intrattenere relazioni d'affari con banche fittizie (*Shell Banks*)⁸³.

Parimenti la Banca è tenuta a verificare che la Banca cliente estera, a sua volta, non avvii relazioni con *shell banks*.

Formazione del personale e implementazione della direttiva sulle banche corrispondenti.

Il sistema internazionale di banca corrispondente, a causa proprio delle peculiarità che lo hanno reso un elemento di prosperità, ossia velocità, precisione e portata geografica, è vulnerabile al riciclaggio di denaro in quanto velocità, volume di movimenti e la loro indistinguibilità rendono virtualmente impossibile identificare ed intercettare dei movimenti, a meno che l'ordinante o il beneficiario non siano stati precedentemente classificati come problematici⁸⁴.

Uno strumento per cercare di limitare questa vulnerabilità, è quello di prevedere, da parte della Banca, un programma di formazione specifico per il personale coinvolto nel mantenimento delle relazioni di banca corrispondente⁸⁵ e specifiche direttive⁸⁶.

La seguente procedura è concepita come direttiva integrante di un programma antiriciclaggio.

75 Art. 7 cpv. 1 ORD – FINMA 1 – Relazioni d'affari che comportano un rischio superiore: "L'intermediario finanziario stabilisce criteri per il riconoscimento di relazioni d'affari che comportano rischi giuridici e rischi di reputazione superiori.

⁷⁶ Art. 6 cpv. 1 – Relazioni con banche corrispondenti.

77 Art. 7 cpv 3 ORD-FINMA1.

78 Art. 17 cpv 2 ORD-FINMA1.

79 Art. 17 cpv 3 ORD-FINMA1.

80 Art. 18 ORD-FINMA - Mezzi di chiarificazione / Art. 19 Delega delle chiarificazioni complementari a terzi.

81 Art. 21 ORD-FINMA - Ammissione di relazioni d'affari che presentano rischi superiori.

82 Art. 22 ORD-FINMA 1 -Responsabilità della direzione generale.

83 Art. 3 cpv 1 lett c ORD-FINMA 1: Succursali e società del gruppo all'estero. / Art. 5bis 12 ORD-FINMA 1 Divieto di relazioni d'affari con banche fittizie.

84 The New York Clearing house Association L.L.C. "Guidelines for Counter Money Laundering Policies and Procedures in Correspondent Banking", pag.1.

85 Art. 11 ORD-FINMA 1 - Integrità e formazione del personale: "La lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo esige personale integro e adeguatamente formato. L'intermediario finanziario seleziona accuratamente il personale e si preoccupa della formazione regolare dei consulenti alla clientela e di tutti gli altri collaboratori interessati sugli aspetti per loro essenziali della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo."

86 Art. 13 cpv. 2 lett a ORD-FINMA 1 - Servizio interno di lotta contro il riciclaggio di denaro: "2 Il servizio interno di lotta contro il riciclaggio di denaro prepara le direttive interne sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo."

2 PARTE 2- PROCEDURA PREVISTA IN CASO DI RELAZIONI CON BANCHE CORRISPONENTI

2.1 Scopo e portata della presente procedura

La presente procedura è destinata al personale della banca interessato ed autorizzato alle relazioni di banca corrispondente, intesa sia come intermediario finanziario estero che svizzero.

Attraverso la pubblicazione della presente procedura la Banca garantisce l'osservanza dei dispositivi svizzeri ed internazionali previsti per le relazioni di banca corrispondente.

Quando, nel testo, si menziona il termine UO, ci si riferisce ad un'unità operativa della banca.

Ai sensi della presente procedura i termini Banca corrispondente e Banca cliente sono equivalenti.

2.2 Principi generali

Tutte le relazioni con banche corrispondenti devono essere approvate dal Comitato di Direzione Generale (persona o organo superiore).

La proposta di apertura di una relazione di banca corrispondente viene inoltrata unitamente dall'UO Relazioni Banche e dell'UO Compliance.

La presente procedura enuncia gli obblighi di diligenza previsti per un'adeguata conoscenza della Banca cliente, nel rispetto del principio del know your customer in applicazione della LRD, ORD-FINMA 1 e della CDB08.

In conformità al principio di diligenza nell'accettazione di valori patrimoniali sancito dal CP, In linea di principio non devono essere accettati valori patrimoniali su una relazione non ancora formalmente ammessa dalle precitate entità.

2.3 Entrata in relazione con la banca corrispondente

Prima dell'apertura di una relazione di banca corrispondente è necessario condurre la due diligence relativa alla Banca corrispondente stessa.

Spetta alle UO Relazioni Banche e UO Compliance acquisire preliminarmente all'apertura di relazioni di banca corrispondente, le informazioni relative allo scopo e l'oggetto della relazione auspicata dalla controparte.

L'estensione delle informazioni da raccogliere dipende dal rischio che comporta la relazione.

Ciò comporta altresì da parte delle summenzionate UO l'ottenimento della documentazione da parte della Banca cliente e la redazione di un profilo relativo alla Banca cliente ed alla relazione che essa desidera stabilire (Profilo Banca Cliente - PBC).

Profilo Banca Cliente

Questo documento deve contenere le suddette informazioni relative alla Banca cliente, ossia:

- sulla sua reale esistenza,
- sulle attività svolte
- sulle giurisdizioni in cui è presente,
- sul domicilio della banca e sulla sua effettiva sede di controllo,
- sul rischio paese in termini politici, di regolamentazione bancaria sulla vigilanza e antiriciclaggio,
- sulla sua appartenenza ad organizzazioni di categoria creatrici di norme di soft law, analoghe alla ASB e sulle convenzioni da essa stipulate (analoghe alla CDB 08),
- sulla sua struttura e sulla sua trasparenza,

Come anche sul management, direzione, alta direzione e azionisti, determinando, se del caso e sempre in funzione del rischio, rispettivamente;

- l'esperienza;
- le caratteristiche morali
- l'attività all'origine del loro patrimonio,
- l'origine del capitale depositato presso l'istituto
- le ragioni economiche di eventuali variazioni di capitale degli azionisti in termini di aumento e di diminuzione;
- la loro esposizione politica (PEP) o finanziaria (FEP⁸⁷);
- eventuali implicazioni in trascorsi di carattere penale o amministrativo;

Infine la Banca necessita di informazioni dettagliate sull'uso del conto di banca corrispondente che la Banca cliente desidera fare, ossia

- la descrizione della sua rete di corrispondenti;
- l'uso del conto di corrispondenza aperto presso la Banca in seno a questa rete,
- una stima dei volumi transazionali attesi in termini di deposito di tesoreria, di fondi o di traffico pagamenti
- sull'intenzione di aprire sottoconti e su chi ne avrebbe accesso.

Queste informazioni, soprattutto per quanto riguarda i grandi istituti, sono spesso reperibili:

- consultando banche dati pubblicamente accessibili, come Banker's Almanac, Dun&Bradstreet, Factiva, World-Check, ecc..
- visitando il sito internet della banca cliente, nella sezione concernente le relazioni banche.
- chiedendo referenze ad altre banche.

Nei casi in cui invece la banca cliente non abbia provveduto a registrarsi presso queste fonti oppure non abbia reso disponibili informazioni utili sul suo sito internet, è necessario che la Banca richieda alla Banca cliente, per il tramite dell'UO Relazioni Banche, tutta la documentazione necessaria alla sua corretta identificazione ed all'accertamento che questa sia sottoposta ad una sorveglianza in materia di antiriciclaggio e che abbia implementato una struttura adeguata a lottare contro questo fenomeno. A tal fine è indispensabile ottenere i seguenti documenti:

- Estratto del registro di commercio;
- Gli statuti;
- Un elenco delle firme autorizzate;

⁸⁷ FROM ADIFFERENT ANGLE by Kenneth Rijock, Financially Exposed Persons and Due Diligence

- Copia della licenza bancaria
- Una certificazione Patriot Act (allegato 1)
- Un questionario Wolfsberg compilato (allegato 2)
- Una copia dell'ultimo bilancio e del rapporto annuale.

Il contenuto del PBC deve essere valutato dall'UO Compliance entro un ragionevole termine prima del Comitato di Direzione Generale (persona o organo superiore).

2.4 Mantenimento delle relazioni di banca corrispondente

Annualmente la Direzione Generale valuta l'opportunità di mantenere o meno le relazioni d'affari con Banche clienti.

2.5 Clienti impossibili

La Banca impone il divieto assoluto, anche per le sue succursali e affiliate di intrattenere rapporti d'affari con banche fittizie, ovvero banche che non hanno management e struttura decisionale nel paese dove sono state registrate.

La Banca si deve quindi assicurare che anche la Banca cliente non intrattenga relazioni con banche fittizie, ottenendo una dichiarazione in tal senso per mezzo di un questionario Wolfsberg.

2.6 Utilizzo di sottoconti

La Banca è tenuta a determinare, tramite richiesta, l'avente diritto economico dei valori depositati sui sottoconti a cui hanno accesso diretto i clienti della banca cliente. Tale accesso deve essere autorizzato dal Comitato di Direzione Generale (persona o organo superiore).

2.7 Formalità d'apertura

L'UO Relazioni Banche è incaricato di preparare tutta la documentazione necessaria all'apertura formale della relazione.

La completezza della documentazione viene in seguito vagliata dall'UO Compliance unitamente all'UO Registro Centrale.

2.8 Ammissione della relazione

Le entità responsabili dell'ammissione d'affari dovranno poter decidere sulla base di una raccolta di informazioni sotto forma di un esaustivo Dossier Banca Cliente.

Il dossier Banca Cliente.

Il Dossier Banca Cliente, che comprende anche il PBC, è una raccolta d'informazioni sulla banca mandante sotto forma di rapporti inoltrati dalle varie unità operative, all'organo deputato all'ammissione della relazione.

Il Compliance dovrà assicurarsi che l'istanza responsabile dell'ammissione, riceva tutte le informazioni necessarie per poter decidere in tal senso.

A questo fine, ognuna delle seguenti unità operative fornisce nel suo rapporto al Compliance le rispettive informazioni:

- **UO Relazioni Banche** – dati sulle variazioni importanti nell'ambito del rating, dati finanziari, referenze raccolte presso altri istituti.

- **UO Risk Management** – dati sul rischio paese, di credito e di mercato e sull'analisi del rating dell'istituto mandante,
- **UO Compliance** - dati sulla giurisdizione sede dell'istituto e della sua conformità con i requisiti legali svizzeri e gli standard internazionali minimi per l'accettazione della relazione con la banca mandante⁸⁸

2.9 Categoria di rischio

Il Comitato di Direzione è libero di apprezzare il rischio rappresentato da una banca svizzera mentre considera sempre a rischio superiore le relazioni con banche clienti estere.

2.10 Sorveglianza della relazione

La Direzione Generale è responsabile dell'applicazione, la sorveglianza e la valutazione dei controlli regolari di tutte le relazioni d'affari con banche corrispondenti in merito alla loro politica antiriciclaggio, alla loro struttura antiriciclaggio e al tipo di sorveglianza a cui sono sottoposte.

2.11 Comunicazione alle autorità e blocco degli averi

La Banca, per il tramite dell'UO Compliance, esercita il diritto o assolve l'obbligo di comunicazione all'Ufficio di comunicazione (MROS), sia che dubbi o sospetti di riciclaggio siano sorti in fase di apertura o quando la relazione era già stabilita e se constatata la presenza di indizi di riciclaggio (red flags). Contemporaneamente la Banca blocca gli averi depositati, o se non può farlo essa stessa informa chi ne ha potere di aver fatto una comunicazione all'Ufficio di comunicazione per sospetto o dubbio di riciclaggio.

2.12 Registrazione e archiviazione

La banca organizza la sua attività di banca corrispondente documentando la procedura di ammissione della relazione e registrando tutti i movimenti inusuali intercorsi durante la relazione con la banca cliente. La Banca conserva debitamente tale documentazione, in modo da poter essere in grado di fornire entro breve termine tutte le informazioni richieste dalle autorità competenti.

2.13 Movimenti inusuali

L'UO Compliance è responsabile del rilevamento d'attività sospette sui conti di banca corrispondente, per mezzo di un sistema informatico di rilevamento installato a tale scopo. L'UO Compliance valuta la presenza degli indizi citati negli allegati 3 e 4 alla seguente ordinanza (solo in inglese), e compila un rapporto all'attenzione della Direzione Generale che valuterà gli estremi di una comunicazione all'Ufficio di comunicazione.

2.14 Controlli

L'UO Compliance verifica la messa in atto della presente procedura e prevede una linea diretta di reporting periodica alla Direzione Generale.

⁸⁸ Art. 5bis 12 ORD-FINMA 1 -Divieto di relazioni d'affari con banche fittizie - "L'intermediario finanziario non può intrattenere relazioni d'affari con banche che non hanno una presenza fisica nello Stato secondo il diritto del quale sono organizzate(banche fittizie), a meno che facciano parte di un gruppo finanziario che è oggetto di una sorveglianza consolidata adeguata."

ALLEGATI

Allegato 1: USA Patriot Act Certification.

Allegato 2: The Wolfsberg Group Anti Money Laundering Questionnaire.

Allegato 3: ALLEGATO 3: The New York Clearing House Association L.L.C., Guidelines for Counter Money Laundering Policies and Procedures in Correspondent Banking

Allegato 4: The Wolfsberg Group “Red Flags” transactions and possible monitoring responses.

ALLEGATI

CERTIFICATION FOR PURPOSES OF SECTIONS 5318(j) AND 5318(k)

OF TITLE 31, UNITED STATES CODE

[OMB Control Number 1505-0184]

The information contained in this Certification is sought pursuant to Sections 5318(j) and 5318(k) of Title 31 of the United States Code, as added by sections 313 and 319(b) of the USA PATRIOT Act of 2001 (Public Law 107-56).

The undersigned respondent bank, _____
_____(A Respondent Bank), has established one or more accounts
with _____ (ACovered Financial
Institution) to receive deposits from, make payments on behalf of, or handle other financial transactions
related to Respondent Bank (the ACorrespondent Accounts). The Respondent Bank hereby certifies,
by an individual authorized to make such certification, as follows:

1. Respondent Bank (check appropriate box and complete Annex I):

- (a) Maintains a place of business that (i) is located at a fixed address (other than solely an electronic address) in a country in which Respondent Bank is authorized by such country to conduct banking activities, at which location Respondent Bank employs one or more individuals on a full-time basis and maintains operating records related to its banking activities; and (ii) is subject to inspection by the banking authority that licensed Respondent Bank to conduct banking activities (hereinafter referred to as a **Aphysical presence**);
- (b) Does not have a **physical presence** in any country, but the Respondent Bank (i) is an affiliate of a U.S. depository institution, U.S. credit union, or non-U.S. bank that maintains a **physical presence** in a country; and (ii) is also subject to supervision by the same banking authority in the country that regulates such affiliated depository institution, credit union, or non-U.S. bank (the Respondent Bank is thus a **Aregulated affiliate**); or
- (c) Does not have a **physical presence** in a country and is not a **regulated affiliate**.

2. Respondent Bank either (check appropriate box):

- (a) does not provide banking services to any non-U.S. bank that does not have a **physical presence** in any country and that is not a **regulated affiliate**; or
- (b) provides banking services to a non-U.S. bank that does not have a **physical presence** in any country and that is not a **regulated affiliate**, but Respondent Bank will not after December 25, 2001 use any Correspondent Account with the Covered Financial Institution to provide banking services to any non-U.S. bank that does not have a **physical presence** in any country, and that is not a **regulated affiliate**.

3. Respondent Bank has no **owner(s)** (as defined below) except as set forth in Annex II. For purposes of this Certification, an **owner** means any **large direct owner**, any **indirect owner**, and certain **small direct owners**.

A **large direct owner** is a **person** who (1) owns, controls, or has power to vote 25 percent or more of any class of voting securities or other voting interests of the Respondent Bank; or (2) controls in any manner the election of a majority of the directors (or individuals exercising similar functions) of the Respondent Bank.

A **small direct owner** is a person who owns, controls, or has power to vote less than 25 percent of any class of voting securities or other voting interests of the Respondent Bank. The identity of a **small direct owner** need not be set forth in Annex II unless two or more small direct owners (1) in the aggregate own 25 percent or more of the voting securities or interests of the Respondent Bank and (2) are owned by the same **indirect owner**.

If any **direct owner** is majority-owned by another person, or a chain of majority-owned persons, an **indirect owner** is any person in the ownership chain of the **direct owner** who is not majority-owned by another person.

If any two or more **small direct owners** (1) in the aggregate own, control, or have power to vote 25 percent or more of any class of voting securities or other voting interests of the Respondent Bank and (2) and are majority-owned by the same person, or by the same chain of majority-owned persons, an **indirect owner** is any person in the ownership chain of such small direct owners who is not majority-owned by another person.

For purposes of this Certification, (i) **A person** means any individual, bank, corporation, partnership, limited liability company or any other legal entity; (ii) **voting securities or other voting interests** means securities or other interests that entitle the holder to vote for or select directors (or individuals exercising similar functions); and (iii) members of the same family* shall be considered one **person**.

* The same family means parents, spouses, children, siblings, uncles, aunts, grandparents, grandchildren, first cousins, second cousins, stepchildren, stepsiblings, parents-in-law and spouses of any of the foregoing.

4. The individual or entity (Agent) identified in Annex III, resident in the United States at the address (not a post office box) set forth in Annex III, is authorized to accept service of legal process from the Secretary of the Treasury or the Attorney General of the United States pursuant to Section 5318(k) of title 31, United States Code.

5. Respondent Bank shall notify in writing within 30 calendar days each financial institution in the United States at which it maintains a Correspondent Account of any change in facts or circumstances as reported in this Certification and the Annexes hereto.

6. Respondent Bank understands that each financial institution in the United States at which it maintains a Correspondent Account may provide a copy of this Certification to the Secretary of the Treasury and the Attorney General of the United States.

I, _____ (name), certify that I have read and understand this Certification and the Annexes hereto and that the statements made in this Certification and the Annexes hereto are true and correct.

This Certification is made on behalf of _____ (name of Respondent Bank), a banking institution organized under the laws of _____ (specify country).

I understand that the statements contained in this Certification and the Annexes hereto may be transmitted to one or more departments or agencies of the United States of America for purpose of fulfilling such departments= and agencies= governmental functions.

[Signature]

[Title]

Executed on this _____ day of _____, 200__.

Received, reviewed and accepted by:

Name: _____

Title: _____

For:

[Name of Covered Financial Institution]

Date

1. To be completed if Respondent Bank checked paragraph 1(a) of the Certification:

(A) Respondent Bank maintains a place of business at

[Street Address]

in _____ .
[Country]

(B) The banking authority that has the right to inspect the place of business referred to in (A) is

[Name of Banking Authority]

2. To be completed if Respondent Bank checked paragraph 1(b) of the Certification:

(A) Respondent Bank=s affiliate that is regulated is

_____, which maintains a **physical presence** at
[Name of Affiliate]

[Street Address]

in _____ .
[Country]

(B) The banking authority that supervises both the Respondent Bank and its affiliate is

[Name of Banking Authority]

Name and Address
of Owner(s)

<u>Name</u>	<i>Address</i> (No Post Office Boxes)

Attach Additional Sheets if Necessary

Name and Address
of Agent Designated to Accept Service of Legal Process

<u>Name</u>	<i>Address</i> (No Post Office Boxes)	<i>Phone No.</i>	<i>Fax No.</i>	<i>E-mail Address</i>

Financial Institution Name:
Location:

Anti-Money Laundering Questionnaire

If you answer "no" to any question, additional information can be supplied at the end of the questionnaire.

I. General AML Policies, Practices and Procedures:	<u>Yes</u>	<u>No</u>
1. Is the AML compliance program approved by the FI's board or a senior committee?	Y o	N o
2. Does the FI have a legal and regulatory compliance program that includes a designated officer that is responsible for coordinating and overseeing the AML framework?	Y o	N o
3. Has the FI developed written policies documenting the processes that they have in place to prevent, detect and report suspicious transactions?	Y o	N o
4. In addition to inspections by the government supervisors/regulators, does the FI client have an internal audit function or other independent third party that assesses AML policies and practices on a regular basis?	Y o	N o
5. Does the FI have a policy prohibiting accounts/relationships with shell banks? (<i>A shell bank is defined as a bank incorporated in a jurisdiction in which it has no physical presence and which is unaffiliated with a regulated financial group.</i>)	Y o	N o
6. Does the FI have policies to reasonably ensure that they will not conduct transactions with or on behalf of shell banks through any of its accounts or products?	Y o	N o
7. Does the FI have policies covering relationships with Politically Exposed Persons (PEP's), their family and close associates?	Y o	N o
8. Does the FI have record retention procedures that comply with applicable law?	Y o	N o
9. Are the FI's AML policies and practices being applied to all branches and subsidiaries of the FI both in the home country and in locations outside of that jurisdiction?	Y o	N o
II. Risk Assessment	<u>Yes</u>	<u>No</u>
10. Does the FI have a risk-based assessment of its customer base and their transactions?	Y o	N o
11. Does the FI determine the appropriate level of enhanced due diligence necessary for those categories of customers and transactions that the FI has reason to believe pose a heightened risk of illicit activities at or through the FI?	Y o	N o
III. Know Your Customer, Due Diligence and Enhanced Due Diligence	<u>Yes</u>	<u>No</u>
12. Has the FI implemented processes for the identification of those customers on whose behalf it maintains or operates accounts or conducts transactions?	Y o	N o

the Wolfsberg Group

13. Does the FI have a requirement to collect information regarding its customers' business activities?	Y o	N o
14. Does the FI assess its FI customers' AML policies or practices?	Y o	N o
15. Does the FI have a process to review and, where appropriate, update customer information relating to high risk client information?		
16. Does the FI have procedures to establish a record for each new customer noting their respective identification documents and 'Know Your Customer' information?	Y o	N o
17. Does the FI complete a risk-based assessment to understand the normal and expected transactions of its customers?	Y o	N o
IV. Reportable Transactions and Prevention and Detection of Transactions with Illegally Obtained Funds	<u>Yes</u>	<u>No</u>
18. Does the FI have policies or practices for the identification and reporting of transactions that are required to be reported to the authorities?	Y o	N o
19. Where cash transaction reporting is mandatory, does the FI have procedures to identify transactions structured to avoid such obligations?	Y o	N o
20. Does the FI screen customers and transactions against lists of persons, entities or countries issued by government/competent authorities?	Y o	N o
21. Does the FI have policies to reasonably ensure that it only operates with correspondent banks that possess licenses to operate in their countries of origin?	Y o	N o
V. Transaction Monitoring	<u>Yes</u>	<u>No</u>
22. Does the FI have a monitoring program for unusual and potentially suspicious activity that covers funds transfers and monetary instruments such as travelers checks, money orders, etc?	Y o	N o
VI. AML Training	<u>Yes</u>	<u>No</u>
23. Does the FI provide AML training to relevant employees that includes: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Identification and reporting of transactions that must be reported to government authorities. ▪ Examples of different forms of money laundering involving the FI's products and services. ▪ Internal policies to prevent money laundering. 	Y o	N o
24. Does the FI retain records of its training sessions including attendance records and relevant training materials used?	Y o	N o
25. Does the FI communicate new AML related laws or changes to existing AML related policies or practices to relevant employees?	Y o	N o
26. Does the FI employ third parties to carry out some of the functions of the FI?	Y o	N o
27. If the answer to question 26 is yes, does the FI provide AML training to relevant third parties that includes: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Identification and reporting of transactions that must be reported to government authorities. ▪ Examples of different forms of money laundering involving the FI's products and services. ▪ Internal policies to prevent money laundering. 	Y o	N o

The Wolfsberg Group consists of the following leading international financial institutions: Banco Santander, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan Chase, Société Générale and UBS which aim to develop financial services industry standards, and related products, for Know Your Customer, Anti-Money Laundering and Counter Terrorist Financing policies.

the Wolfsberg Group

Space for additional information:

(Please indicate which question the information is referring to.)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Name:
Title:
Signature:
Date:

The Wolfsberg Group consists of the following leading international financial institutions: Banco Santander, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan Chase, Société Générale and UBS which aim to develop financial services industry standards, and related products, for Know Your Customer, Anti-Money Laundering and Counter Terrorist Financing policies.

Guidelines for Counter Money Laundering Policies and Procedures in Correspondent Banking

The New York Clearing House Association L.L.C.
March 2002

Examples of Possible Suspicious Correspondent Account Activity

Examples of Possible Suspicious Correspondent Account Activity The Bank's policy on the identification and reporting of suspicious Correspondent Account activity should include examples of the types and patterns of transactions that may require further review to determine whether the activity is suspicious. Such examples should be used to raise awareness and assist Bank personnel in considering whether certain transactions may warrant closer scrutiny. Not all transactions exhibiting some of the characteristics of the example transactions necessarily warrant further investigation. The decision to investigate specific transactions must be based upon the particular facts and circumstances relating to the transactions in question. Furthermore, an illustrative list of possible suspicious Correspondent Account activity is neither exhaustive, nor a substitute for the judgment required to determine whether a particular transaction is suspicious. Generally, in the context of Correspondent Account activity, determining whether a transaction is suspicious requires an examination of the available facts, including the background and possible purpose of the transaction. In conducting such an examination, the Bank will often request that the Respondent Bank provide details regarding the Respondent Bank's customers and transactions. A Respondent Bank is subject to its local laws which may affect the extent to which it is permitted to provide detailed information in response to inquiries from the Bank, and, in such circumstances, the Bank should inform the appropriate banking or law enforcement authorities that it is unable to obtain requested information. In some circumstances, the following activities, none of which per se constitutes suspicious Correspondent Account activity, may be indicative of Correspondent Account activity that may require further investigation and a closer review:

- wire transfers in large dollar amounts, where the Correspondent Account has not previously been used for similar transfers;
- unusually large numbers of wire transfers;
- transactions conducted in bursts of activity within a short period of time;
- unexplained repetitive or unusual patterns of wire transfer activity;
- unusual volume of the Respondent Bank's own bank check or dollar draft activity.
- unusually high numbers of returned or rejected items;
- a request by a Respondent Bank to establish a relationship with, or route a transaction through, a financial institution that is not accustomed to doing business with Foreign Banks and that has not sought out business of that type;
- the routing of transactions involving a Respondent Bank through several jurisdictions and/or financial institutions prior to or following entry into the Bank without any apparent purpose other than to disguise the nature, source, ownership or control of the funds;
- frequent or numerous wire transfers originating from or for the benefit of Shell Banks or High Risk Respondent Banks;
- frequent or numerous wire transfers either to or from the Correspondent Account of a Respondent Bank originating from or going to a Non-Cooperative Jurisdiction;
- beneficiaries maintaining accounts at Foreign Banks that have been the subject of previous suspicious activity reporting due to suspicious wire or other wholesale product activity.
- reappearing beneficiary banks based in offshore locations, the account of at least one of which has been closed by the Bank due to overall suspect activity.
- large currency or bearer instrument transactions either into or out of the Correspondent Account of a Respondent Bank;
- the deposit or withdrawal from a Respondent Bank's Correspondent Account of multiple monetary instruments (e.g. travelers checks, money order, bank drafts) just below the reporting threshold on or around the same day, particularly if the instruments are sequentially numbered;
- the deposit of U.S. postal money orders in a cash letter coming from a Respondent Bank.

- issuance of large volumes of cashiers checks or bank drafts against the Respondent Bank's Correspondent Account, particularly when the face amounts are less than local reporting requirements.
- high-value deposits or withdrawals, particularly irregular deposits or withdrawals, not commensurate with the type of Correspondent Account or business of the Respondent Bank;
- wire transfers to accounts of individuals identified by law enforcement agencies as being suspected of engaging in money laundering or terrorist activities; and
- an inquiry by or on behalf of a Respondent Bank regarding exceptions to the reporting requirements of the Bank Secrecy Act (for example, currency transaction reports and suspicious activity reports) or other rules requiring the reporting of suspicious transactions.

Appendix 1 - "Red Flag" Transactions and Possible Monitoring Responses

1. Red Flag Transactions - Publicly Identified Potentially Suspicious Transactions

The monitoring of transactions and/or dealing with the outcome of the results of such monitoring may be difficult for the Institution particularly where entities such as shell banks are involved. The following examples are illustrative of possible suspicious transactional correspondent activity and are derived from publicly available sources.¹ They are illustrative of wire transfers in particularly large amounts and/or in particularly large volumes/frequencies and/or in "bursts" of activity occurring within a short period of time ("Red Flag Transactions"):

- transactions involving high risk countries vulnerable to money laundering (if and to the extent this can be identified);
- transactions with those Correspondent relationships already identified as higher risk Correspondents;
- large (value or volume) transaction activity involving monetary instruments; (e.g. travellers cheques, money orders, bank drafts) - especially involving instruments that are sequentially numbered;
- transactional activity that appears unusual in the context of the relationship with a Correspondent;
- transactions involving shell banks;
- transactions involving shell corporations;
- transaction activity frequently involving amounts that are just less than any locally mandated transaction reporting requirements, or transactions or enquiries that appear to test or identify an Institution's own internal monitoring thresholds or controls.

2. Possible Monitoring Responses by Institutions

The Wolfsberg Group is committed to co-operating with, and assisting, law enforcement and government agencies in their efforts to combat money laundering by, *inter alia*, developing and operating effective and efficient transaction monitoring programmes. The Wolfsberg

¹ These sources include, *inter alia*, the FATF Report on Money Laundering typologies 2001- 2002 - Correspondent Banking; FINCEN SAR Activity Review Trends Tips & Issues (August 2004) - Indicators of possible Misuse of Shell Corporations and Shell Banks; Guidelines for Counter-Money Laundering Policies and Procedures in Correspondent Banking - The New York Clearing House Association LLC - Section 4.1 Examples of Possible Suspicious Correspondent Account Activity; Swiss Federal Banking Commission Money Laundering Ordinance 2002 - Schedule: Indicators of Money Laundering; Basel Committee on Banking Supervision, Customer Due Diligence for Banks - October 2001.

Group has identified the following possible monitoring responses that could be further investigated by Institutions, in seeking to address some of the "Red Flag" Transactions highlighted above:

- identifying Correspondents whose accounts are operating significantly outside the parameters that would otherwise be expected, based either on the information received during due diligence, or from previous behaviour regarding expected activity and/or monitoring for significant divergences from this expected activity, whether in respect of volumes, values and/or frequency of transactions are concerned. For higher risk Correspondents, consider reducing the level of acceptable divergence before identification of the relationship occurs;
- identifying Correspondent transactions which have passed through several different jurisdictions or financial institutions prior to or following the Institution's involvement, without any apparent purpose other than to disguise the nature, source, ownership or control of the funds. Particular concerns may arise where the prior or subsequent transactions involve high risk countries (particularly NCCT), vulnerable to money laundering and therefore transactions connected to such countries should be monitored;
- identifying wire transactions with the following attributes or combined attributes, for example large, even-currency amounts and/or repetitive wire transfers from a particular originator to a particular beneficiary, and/or individual wire transactions conducted within a short period of time (such as on a daily basis, twice daily or every other day);
- identifying the deposit, or withdrawal, of monetary instruments with the following attributes or combined attributes; for example, if sequentially numbered, and/or in large amounts, or just below a locally mandated transaction reporting threshold, and/or in a short space of time (e.g. on the same day);
- identifying transactions where activity appears to be structured either to avoid an Institution's monitoring systems and/or to be just below a locally mandated transaction reporting threshold or trigger;
- identifying suspected shell banks by reliance on lists provided from reliable and credible sources;²
- identifying suspicious shell corporations that do not provide adequate information about ownership by reliance on lists provided from reliable and credible sources.³

² To our knowledge no public lists are available identifying Shell Banks. The Wolfsberg Group would welcome any attempt by public authorities to make publicly available lists of Shell Banks remaining in operation. The Wolfsberg Group is not convinced that it is otherwise possible to identify Shell Banks simply from their transactional activity via an Institution, unless the Shell Bank is a Customer of the Institution, in which case the Institution should in any event close the relationship.

³ Again, to our knowledge no such public lists are available, although it appears that many governmental authorities may have information/lists of corporations that may be used as "fronts" for individuals/organisations of concern. The Wolfsberg Group would welcome any attempt by public authorities to make publicly available lists of such corporations. The Wolfsberg Group is not convinced that it is otherwise possible to identify suspicious shell corporations simply from their transactional activity via an Institution unless the shell corporation is a Customer of the Institution.